Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 28 novembre 1938 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. dott. Giorgio Pitacco, senatore del Regno a Ministro di Stato.

Sua Maestà il RE IMPERATORE, con decreto del 10 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti, ha nominato, su proposta del DUCE, Ministro di Stato l'on. dott. Giorgio Pitacco, senatore del Regno.

(4566)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 settembre 1938-XVI, n. 1774.

Approvazione della convenzione modificativa di quelle vigenti, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) esercitate dalla Società « La Meridionale » di navigazione, con sede in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le convenzioni:

7 novembre 1925 stipulata col signor Giovanni Pilara fu Francesco, domiciliato in Palermo, per società da costituire, per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo *E* (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria), convenzione nella quale il signor Giovanni Pilara fu poi sostituito a tutti gli effetti dalla Società anonima di navigazione « La Meridionale » sedente in Palermo;

16 marzo 1927, 7 agosto 1930 e 7 agosto 1933 portanti modificazioni a quella 7 novembre 1925 suindicata;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di intensificare il servizio fra Trapani e Pantelleria, modificando quindi ulteriormente le convenzioni 7 novembre 1925, 15 marzo 1927, 7 agosto 1930 e 7 agosto 1933;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'allegata convenzione stipulata addì 9 settembre 1938-XVI con la Società anonima di navigazione « La Meridionale » sedente in Palermo, che modifica quelle in data 7 novembre 1925, 7 agosto 1930 e 7 agosto 1933 per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *E* (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 490.000 dipendente dall'aumento di sovvenzione disposto con l'art. 2 della convenzione sopraindicata farà carico al capitolo 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1938-39.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 88. — MANCINI

Convenzione modificativa di quelle 7 novembre 1925, 7 agosto 1930 e 7 agosto 1933, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

Premesso:

che con convenzione in data 7 novembre 1925, approvata con decreto interministeriale 24 stesso mese, registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1925, il signor Giovanni Pilara fu Francesco, domiciliato a Palermo assunse per società da costituire l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo *E* (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) per la durata di anni 20 a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso l'annua sovvenzione di L. 2.025.000;

che con decreto interministeriale 15 febbraio 1926, registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese, al signor Giovanni Pilara fu Francesco fu sostituita nella convenzione predetta a tutti gli effetti la Società anonima di navigazione « La Meridionale » sedente in Palermo;

che con convenzione in data 16 marzo 1927, approvata con decreto interministeriale 19 marzo 1927, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della predetta convenzione 7 novembre 1925 fu portata ad anni ventuno;

che con convenzione in data 7 agosto 1930 approvata con legge 22 dicembre 1930, n. 1868, furono portate alla convenzione 7 novembre 1925 alcune modificazioni, fra le quali l'aumento della sovvenzione da L. 2.025.000 a L. 2.725.000;

che con altra convenzione 7 agosto 1933, approvata con R. decreto-legge 18 agosto 1933, n. 1212, convertito in legge 21 dicembre 1933, n. 1940, vennero introdotte altre modificazioni alla convenzione 7 novembre 1925;

che nel periodo dal 25 luglio 1937 al 31 maggio 1938 si è reso necessario intensificare le comunicazioni fra Trapani e Pantelleria servite dalla linea settimanale Trapani-Isole Pelagie-Porto Empedocle, distinta col n. 1 nella tabella annessa alla convenzione del 7 novembre 1925 di cui sopra;

Fra

il tenente generale di porto ispettore cav. di gran croce Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni e il comm. Calogero Ajello fu Pietro, presidente della Società anonima di navigazione « La Meridionale » sedente in Palermo, a nome e per conto della Società stessa in virtù di regolare mandato

E' stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società anonima di navigazione « La Meridionale » sedente in Palermo, si obbliga di eseguire in aggiunta alle linee di navigazione da essa assunte con la convenzione 7

novembre 1925 e successive convenzioni modificative 16 marzo 1927, 7 agosto 1930 e 7 agosto 1933, e per il periodo dal 25 luglio 1937 al 31 maggio 1938 una linea Trapani-Pantelleria e ritorno a periodicità settimanale.

Alla linea predetta che sarà esercitata alla velocità normale prescritta per la linea principale n. 1 Trapani-Isole Pelagie-Porto Empedocle, sarà adibita una nave del tonnellaggio minimo di 800 tonnellate di stazza lorda.

Art. 2.

In conseguenza dell'obbligo di cui all'art. 1 della presente convenzione la sovvenzione per l'esercizio delle linee stabilite nell'art. 2 della convenzione 7 novembre 1925 di cui nelle premesse in L. 2.025.000 aumentata a L. 2.725.000 in base all'articolo 1 della convenzione modificativa 7 agosto 1930, viene ulteriormente aumentata per l'esercizio 1937-38 di L. 490.000.

Art. 3.

Tutte le clausole e condizioni stabilite dalla convenzione 7 novembre 1925, dalla tabella delle linee e dal capitolato *B* annesso alla medesima, dalla convenzione 16 marzo 1927 e dalle convenzioni 7 agosto 1930 e 7 agosto 1933 si intendono applicabili alla presente convenzione, in quanto non siano da essa modificate.

Fatta a Roma in tre originali addì nove settembre millenovecentotrentotto - Anno XVI.

p. *Il Ministro per le comunicazioni*
Il Direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI

p. *La Società an. di navigazione « La Meridionale »*:
CALOGERO AJELLO

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*:
BENNI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1938-XVI, n. 1775.

Istituzione, presso la Regia università di Bologna, di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « estimo rurale e contabilità ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto lo statuto della Regia università di Bologna, approvato con R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2502;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna addì 7 ottobre 1938-XVI tra la Regia università e il Consorzio interprovinciale universitario per il finanziamento di un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di « estimo rurale e contabilità ».

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore della Facoltà di agraria della Regia università di Bologna è aggiunto, limitatamente al periodo di durata della predetta convenzione e a quelli delle sue successive rinnovazioni tacite o esplicite, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di « estimo rurale e contabilità ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 95. — MANCINI

Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « estimo rurale e contabilità ».

Premesso:

a) che lo statuto della Regia università di Bologna, nell'ordinamento didattico della Facoltà di agraria, contempla pure l'estimo agrario e contabilità fra le materie di insegnamento fondamentali;

b) che il Consiglio di Facoltà, conscio della importanza di tale insegnamento, espresse il voto per ottenere l'istituzione di un posto di ruolo di tale disciplina;

c) che l'insegnamento dell'estimo rurale e contabilità è impartito per incarico presso la Facoltà di agraria già da molti anni, fornito di mezzi tecnici, scientifici, nonchè di locali necessari al suo funzionamento, tanto nel campo pratico, quanto in quello didattico;

d) che il Consorzio interprovinciale universitario ha concesso con sua deliberazione in data 3 ottobre 1938-XVI un contributo annuo di L. 35.000, per un decennio a favore della Regia università di Bologna per la istituzione di un posto di ruolo di cui alla precedente lettera *b*);

e) che il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione hanno esaminato ed approvato nell'ambito della loro competenza, con vivo compiacimento, le proposte formulate in proposito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento,

Tutto ciò premesso

fra la Regia università di Bologna ed il Consorzio universitario interprovinciale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso la Regia università di Bologna sarà istituito in aggiunta ai posti assegnati alla Facoltà di agraria e con le norme dell'art. 63, comma 2°, ed all'art. 100, comma 3° del testo unico, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento dell'estimo rurale e contabilità.

Art. 2.

Il Consorzio universitario interprovinciale si obbliga di versare annualmente alla Regia università di Bologna la somma di L. 35.000 (trentacinquemila), per la durata di dieci anni a far tempo dall'anno accademico 1938-39 allo scopo di finanziare la cattedra di estimo rurale e contabilità.

Art. 3.

La Regia università di Bologna in esecuzione alle deliberazioni prese, si impegna:

a) di versare annualmente allo Stato e per lo stesso periodo di anni dieci, l'ammontare complessivo di tutti gli emolumenti spettanti al professore titolare di ruolo dell'insegnamento di estimo rurale e contabilità compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) di conservare a detto insegnamento e possibilmente accrescere la donazione annua di L. 2000, a carico del bilancio universitario, oltre le suppellettili scientifiche e didattiche ed il materiale già a disposizione;

c) di provvedere al servizio di assistenza, di custodia e pulizia, necessario alla funzione di tale insegnamento;

d) di assegnare i locali necessari all'insegnamento presso la sede della Facoltà di agraria;

e) di assumere a suo carico facendovi fronte con la disponibilità ordinaria del proprio bilancio qualsiasi altro onere che possa comunque derivare dalla istituzione del posto di ruolo suddetto.

Art. 4.

La presente convenzione avrà la durata di dieci anni a far tempo dall'anno accademico 1938-39 e potrà essere rinnovata.

Bologna, addì 7 ottobre 1938-XVI

p. *Il Consorzio interprovinciale universitario*:
ALESSANDRO GHIGI, *presidente*.

p. *La Regia università di Bologna*:
MARIO BETTI, *preside anziano*.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1938-XVI, n. 1776.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Michele Arcangelo, in Aprilia (Littoria).

N. 1776. R. decreto 21 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo suburbicario di Albano Laziale in data 29 giugno 1937-XV, relativo alla erezione della nuova parrocchia di S. Michele Arcangelo, in Aprilia (Littoria).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 13 settembre 1938-XVI.

Nomina del presidente del Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 12 luglio 1938, n. 1297, che detta norme per il riordinamento degli organi amministrativi del Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore, istituito col R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228;

Ritenuto che per l'art. 1 del detto decreto la nomina del presidente del Consorzio deve essere disposta con decreto Reale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il gr. uff. avv. Sileno Fabbri è nominato per la durata di quattro anni presidente del Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1938-XVI
Registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 34.

(4546)

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI.

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 dicembre 1921 col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche nella provincia di Sassari;

Visto il R. decreto 12 settembre 1935 col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia medesima nel quale è inserito solamente il rio Litarru non compreso nei precedenti elenchi, influenti del rio Bassa Catena, dalla foce in tale rio alle scaturizioni dei gruppi di sorgenti « Le Castagne e Casanova »;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge sul detto schema di secondo elenco suppletivo di acque pubbliche;

Ritenuto che a tale iscrizione si opposero soltanto i fratelli Muzzetto mediante reclamo al Ministero dei lavori pubblici e ricorso al Tribunale delle acque, deducendo la privata proprietà di essi ricorrenti delle sorgenti « Le Castagne » site in tenuta omonima, e già espropriate dall'Ufficio del Genio civile per l'alimentazione dell'acquedotto potabile di Santa Teresa di Gallura;

Considerato che, in seguito a indagini eseguite è risultato che le sorgenti in questione pur essendo nel bacino imbrifero del rio Litarru non sono nel suo alveo, che la loro entità è piccolissima e del tutto trascurabile è il loro apporto in confronto della lunghezza, dell'ampiezza del bacino imbrifero e della portata del rio suddetto;

Che effettivamente di esse era già stato riconosciuto il carattere privato ammettendo la espropriazione; e che anche se il loro uso è destinato all'alimentazione di un Comune non può ad esse attribuirsi il carattere pubblico data la limitatissima portata;

Che pertanto la predetta opposizione essendo fondata, debba essere accolta e che debba quindi soppprimersi dalla

colonna quarta dello schema del 2° elenco suppletivo l'indicazione delle sorgenti, rimanendo la indicazione dei limiti di pubblicità nei termini « dallo sbocco del rio Bassa Catena alle origini »;

Visto l'unito elenco modificato nei termini suesposti;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con i voti n. 1444 del 30 agosto 1937 e 204 del 29 gennaio 1938;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Accolta la opposizione indicata nelle premesse, è approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari debitamente modificato e corretto, giusta l'unito esemplare vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1938-XVI
Registro n. 22 *Lavori pubblici, foglio n.* 92.

II Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Rio Litarru	Rio Bassacutena	Tempio	Dallo sbocco nel Rio Bassacutena alle origini.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, borro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici:
COBOLLI-GIGLI.

(4493)

REGIO DECRETO 4 ottobre 1938-XVI.

Autorizzazione al Governatorato di Roma ad acquistare un immobile sito in località « Casetta Mattei ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda con la quale il Governatore di Roma chiede di essere autorizzato ad acquistare, per il prezzo di L. 170.000, un terreno di circa mq. 56.140, sito in località Casetta Mattei, di proprietà del cav. uff. Agostino Alasonatti, distinto in catasto alla mappa 154 con i nn. 734, 422 sub 1, 732, 733, 422, 727, 728, 729, 730, 731 allo scopo di destinarlo alla creazione di un demanio di aree fabbricabili per future necessità di pubblici servizi;

Vista la deliberazione governatoriale 4 aprile 1938, numero 1521;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governatorato di Roma è autorizzato ad acquistare, dal cav. uff. Agostino Alasonatti, il terreno sopradescritto, per il prezzo di L. 170.000 (centosettantamila).

Il pubblico ufficiale rogante, all'atto della stipulazione del contratto, accerterà, sotto la sua personale responsabilità, la proprietà e la libertà dell'immobile suddetto, facendone menzione nel rogito.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1938-XVII
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 199.

(4548)

REGIO DECRETO 4 ottobre 1938-XVI.

Autorizzazione al Governatorato di Roma ad acquistare un immobile sito in località Tor Sapienza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda con la quale il Governatore di Roma chiede di essere autorizzato ad acquistare, per il prezzo di L. 12 al mq., un terreno di circa mq. 8000, sito in località Tor Sapienza, di proprietà della duchessa Donna Rufina Lancellotti Grazioli, distinto in catasto alla mappa 32 col n. 103 rata, allo scopo di costruirvi il campo sperimentale per la scuola di avviamento professionale di quella borgata;

Vista la deliberazione governatoriale 14 luglio 1938, numero 3392;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governatorato di Roma è autorizzato ad acquistare, dalla duchessa Donna Rufina Lancellotti Grazioli, il terreno sopradescritto, per il prezzo di L. 12 (lire dodici) al metro quadrato.

Il pubblico ufficiale rogante all'atto della stipulazione del contratto, accerterà, sotto la sua personale responsabilità, la proprietà e la libertà dell'immobile suddetto, facendone menzione nel rogito.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1938-XVII
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 198.

(4547)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1938-XVII

Prezzi delle inserzioni nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno (Parte II).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1935-XIV, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1935-XIV reg. n. 12 Finanze, foglio 367, col quale al 2° comma veniva tra l'altro stabilito, in L. 3 il prezzo per ciascuna linea di scrittura dell'originale degli annunzi giudiziari da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (Parte II) ed in L. 4 quello per ciascuna linea dell'originale di ogni altro annunzio;

Ritenuta la necessità di modificare i prezzi stessi per porli in armonia con i sensibili aumenti verificatisi nelle spese di stampa e di composizione;

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato Generale dello Stato approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Sulla proposta del Provveditore Generale dello Stato;

Determina:

A decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (Parte II) è portato da L. 3 a L. 4 per gli annunzi giudiziari e da L. 4 a L. 5 per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per l'inserzione, esclusa l'intestazione per la quale rimangono invariati i diritti fissi attualmente applicati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4575)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione dal comune di Bolzano.

Con decreto del Ministro per l'interno, in data 10 novembre 1938-XVII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Bolzano la donazione della somma di L. 130.000 per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(4527)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Smarrimento di buoni del Tesoro.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 130.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1941 serie VII n. 373 di L. 500 intestato a Messina Riccardo fu Gaetano con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione coloniale per la cauzione dovuta dal titolare quale ricevitore postale in Suk el Gimma (Tripoli) col pagamento degli interessi in Tripoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Tripoli senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 12 settembre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3585)

Diffida per smarrimento ricevute certificato di rendita.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 131.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del Cons. 3,50 % (1906) n. 151320 di L. 476 intestato al comune di Rigosa, ora Costa Serina (Bergamo).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 12 settembre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3587)

Diffida per smarrimento di certificato di rendita.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 133.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 439979 Cons. 3,50 % (1906) di L. 210 intestato a Besozzi Onorato fu Giuseppe, domiciliato a Milano, e vincolato per cauzione dovuta dal titolare quale agente di cambio.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvedera alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 12 settembre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3586)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificati di rendita.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 per cento n. 225.633 di annue L. 70 intestato a Farini Luigia fu Francesco.

Essendo tale certificato mancante di metà del primo mezzo foglio e del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali, si dif-

fida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 14 luglio 1938-XVI

(2727) *Il direttore generale*: POTENZA.

138ª Estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia « Vigevano-Milano »

Si notifica che nel giorno di sabato 17 dicembre 1938-XVII, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 138ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie di obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento riportate a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1939, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4560)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Media dei cambi e dei titoli

del 25 novembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,35
Francia (Franco)	49,50
Svizzera (Franco)	431,50
Argentina (Peso carta)	4,28
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,88
Cecoslovacchia (Corona)	65,14
Danimarca (Corona)	3,944
Germania (Reichsmark)	7,6045
Norvegia (Corona)	4,439
Olanda (Fiorino)	10,3425
Polonia (Zloty)	356,95
Portogallo (Scudo)	0,8018
Svezia (Corona)	4,552
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,8
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,9285
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5855
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,22
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,325
Id. 3,50 % (1902)	71,75
Id. 3,00 % Lordo	51,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,425
Id. Id. 5 % (1936)	94,925
Rendita 5 % (1935)	95 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,85
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,625
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,75
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,425
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,375
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,45

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Bollettino della 1ª estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900

Si notifica che nel giorno 29 ottobre 1938-XVII furono eseguite, con le prescritte formalità, le operazioni annunziate nell'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 231 dell'8 ottobre 1938, per la estrazione dei titoli comprendenti cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale.

Sono state sorteggiate le cartelle sottosegnate:

Unitarie

661 836 837 838 839 840 1611 1612 1613 1614 1615

Quintuple

176 177 178 179 180 981 982 983 984 985

Decuple

121 122 123 760 761 762 1546 1547 1548

Ventuple

227 228 305 306 671 672 1017 1018 1717 1718

Cinquantuple

32 525 669 700 992 1030 1250 1305 1671

Il godimento degli interessi dei titoli estratti cessa col 31 dicembre 1938-XVII, ed il rimborso del capitale avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1939-XVII, in seguito a domanda dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore e dei certificati comprendenti titoli al portatore sorteggiati.

Le domande di rimborso potranno essere presentate o direttamente a questa Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: BONANNI

(4561)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che la signora Taccola Etruria vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Monteverdi Marittimo non ha accettato la nomina;

Ritenuto che ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281; e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina della concorrente dichiarata idonea che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede sopraindicata;

Ritenuto che nelle condizioni volute si trova la signorina Lombardi Lirica;

Vista la graduatoria approvata con R. decreto 28 giugno u. s., n. 10279;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La signorina Lombardi Lirica è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Monteverdi Marittimo.

Il podestà di detto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 15 novembre 1938-XVII

Il prefetto: MUGONI

(4512)

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il precedente decreto n. 14385 del 19 luglio u. s. col quale veniva dichiarato vincitore per la condotta di Gemmano il dott. Macchiagodena Giuseppe, che veniva nominato con deliberazione podestarile n 1401 del 30 luglio 1938;

Ritenuto che il dott. Giuseppe Macchiagodena, dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica di Gemmano con decreto prefettizio 19 luglio u. s. n. 14385, è stato successivamente destinato a Coriano (Mulazzano), in base al disposto dell'art. 26 ultimo comma del R. decreto 4 marzo 1935, n. 281;

Che il dott. Antonio Sticchi, collocato nella graduatoria del concorso provinciale dopo il dott. Macchiagodena, ha rinunziato alla nomina a Gemmano;

Che il dott. Sardonini Antonio, già destinato a Portico San Benedetto, aveva indicato, nella domanda di partecipazione al concorso suddetto, la condotta di Gemmano prima di quella di Portico;

Che il dott. Sardonini segue immediatamente il dott. Sticchi tra i vincitori del concorso aspiranti alla condotta di Gemmano, e che, interpellato a norma dell'art. 26 del regolamento succitato, ha dichiarato di accettare tal condotta ora resasi disponibile;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Sardonini Antonio vincitore del concorso a 12 posti vacanti in questa Provincia è destinato a prestar servizio nel comune di Gemmano.

Il podestà di Gemmano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Forlì, addì 31 ottobre 1938-XVII

Il prefetto: O. UCCELLI

(4517)

REGIA PREFETTURA DI PISTOIA

Variante alla nomina dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

In seguito alla rinuncia del dott. Gaetano Iacopini di Iginio alla nomina di medico condotto del comune di Abetone, ed in base alla graduatoria di candidati oggetto del decreto prefettizio 15 settembre 1938-XVI pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1938-XVI, n. 228, viene assegnato alla condotta medesima il dottor Moroni Marino di Vincenzo.

Il Prefetto.

(4563)

REGIA PREFETTURA DI ZARA

Nomina del coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Zara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

(*Omissis*).

Decreta:

Il dott. Ziliotto Giuseppe di Alessandro è nominato coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Zara.

Zara, addì 11 novembre 1938-XVII

Il prefetto: SPASIANO

(4513)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1938, n. 20057, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;

Visto il decreto di pari numero e data con il quale veniva provveduto alla dichiarazione dei vincitori per ogni sede messa a concorso;

Atteso che la condotta medica del comune di Vailate si è resa vacante essendo stato il titolare della medesima dott. Berzolla Ettore destinato ad altra sede;

Ritenuto necessario provvedere alla destinazione di altro medico, per coprire la condotta del predetto Comune;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 211;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la condotta medica di Vailate il dott. Gesualdi Renato, in sostituzione del dott. Berzolla Ettore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Vailate.

Cremona, addì 7 novembre 1938-XVII

Il prefetto: SOLDAINI

(4516)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.